STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 164

Forme e garanzie per l'accertamento della idoneità fisica

L'accertamento della inidoneita', fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, e' eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda. Il risultato della visita, con l'indicazione della inidoneita' constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con lo avviso che ha facolta' di chiedere, per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, puo' farsi assistere da un medico di fiducia. La visita di revisione viene eseguita da un collegio di tre medici tra i quali il direttore centrale capo del servizio sanitario o il suo sostituto. Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di dispensa, il personale che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VIII — Estinzione del rapporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-164-forme-e-garanzie-per-l-accertamento-della-idoneita-fisica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it